

## **AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Il Tribunale di Catania – Ufficio del Giudice del lavoro nella persona del Giudice Dott. Mario Fiorentino, nell'ambito del ricorso iscritto al n. rg. 4974/2020, con verbale di prima udienza n. cronol. 20789/2021 del 09.07.2021, ha ordinato la notifica per pubblici proclami nei confronti dei potenziali controinteressati.

### **1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:**

Tribunale di Catania – Ufficio del Giudice del lavoro - Dott. Mario Fiorentino - R.G. n. 4974/2020

### **2. Nome del ricorrente:**

Salvatore Santoto nato a Palermo (PA) il 23/03/1984 (C.F. SNTSVT84C23G273S), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – PEC: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org fax: 0669457153) e Chiara Petrucci (C.F. PTRCHR86L41H501P - PEC: chiarapetrucci2@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Via R. Lanciani n. 69

### **2.B) Indicazione delle Amministrazioni resistenti:**

- **Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca (MIUR)**, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588)

#### **NONCHE'**

- Nei confronti di tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento di parte ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Roma, valide per il triennio 2017/2020, per le classi di concorso A018 e A019, verrebbero scavalcati in graduatoria, da parte dello stesso ricorrente.

### **3. Sunto dei motivi di ricorso:**

- 1) Il ricorrente è in possesso della Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche (LM85), conseguita presso l'Università Pegaso di Napoli in data 27.7.2015, nonché dei 24 CFU acquisiti all'esito del percorso formativo completato nell'anno accademico 2019/2020, nelle discipline antro-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche ;

- 2) In virtù di tali titoli, il ricorrente è stato inserito nella terza fascia delle graduatorie d'istituto;
- 3) Il Sig. Santoro attualmente presta servizio presso la scuola primaria paritaria dell'Istituto Sant'Orsola di Catania, in forza di contratto a tempo indeterminato, motivo per cui il presente ricorso viene incardinato dinanzi a Codesto Giudice del Lavoro di Catania. Sempre a Catania, nel 2017 e 2018 ha prestato servizio proprio quale docente di filosofia (classe di concorso A019) presso l'Istituto Parificato Paritario "Sacro Cuore" Casa Stella Maris di Giarre (CT)
- 4) Con il Decreto Ministeriale n. 374 del 1 giugno 2017, il MIUR ha previsto e regolato l'aggiornamento delle graduatorie di istituto finalizzate alla predisposizione degli elenchi degli aspiranti agli incarichi di supplenza per il triennio 2017/2020;
- 5) Nello specifico, il sopracitato decreto n. 374/2017 ha previsto la possibilità di inserirsi e/o aggiornare la propria posizione sia nella II fascia delle suddette graduatorie, ovvero quella riservata ad aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti, sia nella III fascia ovvero quella riservata a aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n. 19/2016.
- 6) Pertanto, tra i titoli ritenuti abilitanti ai fini dell'inserimento nella II fascia delle graduatorie in oggetto, il Decreto Ministeriale de quo non prevede il possesso, congiunto, della Laurea Magistrale o specialistica e dei 24 CFU, così come neanche i successivi decreti Dipartimentali di aggiornamento che ad esso rinviano;
- 7) Così disponendo, dunque, il sopracitato Decreto Ministeriale si pone in netto contrasto con quanto espressamente previsto dal legislatore, con il D.Lgs. n. 59/2017 (recante disposizioni per il riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181 della lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107).
- 8) Ed invero, nel dare attuazione alla legge di delega n. 107/2015 e in particolare all'art. 1, co. 110, il legislatore delegato ha espressamente previsto quale requisito al fine dell'accesso ai concorsi per gli abilitati di cui all'art. 1 co. 114, L. 107/2015, il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU (artt. 5 e 17, D. Lgs. 59/2017).
- 9) Ragionando diversamente, la stessa situazione sostanziale – ossia il possesso dell'abilitazione all'insegnamento – sarebbe disciplinata in maniera diversa, illogicamente e discriminatoriamente, a seconda che si tratti di accesso ai concorsi per docenti abilitati e di accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto. E ciò nonostante, in entrambi i casi, il requisito a tal fine richiesto sia il medesimo: il possesso di un titolo abilitante.
- 10) Ed ancora, escludendo la portata generale della definizione normativa introdotta dal legislatore delegato di "abilitazione all'insegnamento", si consentirebbe ad una fonte di rango secondario (i.e. il DM 374/2017) di prevalere su una fonte di rango primario, e ciò in totale spregio dei principi che regolano il sistema delle fonti, primo tra tutti "lex superior derogat legi inferiori".
- 11) Per le ragioni sopraesposte, il DM 374/2017 e, per l'effetto, i successivi decreti dipartimentali che hanno disposto l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto,

nella parte in cui intendono l'abilitazione all'insegnamento quale conseguimento di SSIS, PAS e TFA, sono da ritenersi illegittimi per contrasto con la normativa primaria sopracitata e, dunque, devono essere disapplicati.

12) In tal senso, si è espresso il Giudice del Lavoro di Busto Arsizio, con la sentenza n. 165/2020, pubblicata in data 15.06.2020, riconoscendo il "diritto del ricorrente ad essere inserito nella II fascia delle Graduatorie di Istituto quale docente abilitato all'insegnamento per effetto del diploma di laurea e di 24 CFU.

13) Tale pronuncia si pone in senso conforme a quanto statuito in precedenza anche dai Tribunali di Siena, di Salerno e di Roma, quest'ultimo con la sentenza n. 2823/2019, pubblicata in data 22.3.2019, che così dispone: *"La ricorrente, in possesso sia del diploma di laurea magistrale che dei 24 Cfu (che nel caso di specie erano inclusi nel programma di studi universitario) vanta, infatti, un titolo di abilitazione secondo la ridefinizione di tale concetto operata dal legislatore delegato (art. 5 D. Lgs. 59/2017) sulla scorta della legge delega (art. 1, comma 110 l. 107/2015). [...]PQM Dichiara che la ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dai 24 cfu (...)"*

14) Pertanto, fermo in capo al ricorrente il possesso di un titolo valutato dall'ordinamento e, in particolare, da una fonte di rango legislativo quale abilitante all'insegnamento (laurea magistrale unitamente al possesso di 24 CFU), appare oltremodo irragionevole ed arbitraria la scelta dell'Amministrazione pubblica di non riconoscere il diritto dello stesso, quale docente abilitato all'insegnamento, di essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

15) Veniva così adito il Tribunale di Cosenza – Sez. Lavoro – per accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di istituto per le classi di concorso A018 e A019 per la provincia di Roma e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti ad emanare tutti i provvedimenti all'uopo necessari.

**I provvedimenti assunti dall'Amministrazione sono stati impugnati, con il ricorso introduttivo per i seguenti motivi di diritto:**

- I. SUL DIRITTO DEL RICORRENTE AD ESSERE INSERITO NELLA II FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO E DI CIRCOLO ED IL VALORE ABILITANTE EX LEGE DELLA LAUREA MAGISTRALE E DEI 24 CFU. VIOLAZIONE DELL'ART. 5, D.LGS. N. 59/2017. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI NON DISCRIMINAZIONE EX ART. 3, COST. E DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. EX ART. 97, COST.
- II. VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE 2005/36/CE E 2013/55/UE NONCHE' DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 206 E DEL D. LGS. 28 GENNAIO 2016, N. 15.

#### **4. Indicazione dei controinteressati:**

tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento di parte ricorrente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la provincia di Roma, valide per il triennio 2017/2020, per le classi di concorso A018 e A019, verrebbero scavalcati in graduatoria, da parte dello stesso ricorrente.

5. Il Tribunale di Catania – Ufficio del Giudice del Lavoro, nell'ambito del ricorso iscritto al

n. rg.4974/2020- nella persona del Giudice Dott. Mario Fiorentino, con verbale d'udienza del 09.07.2021, ordinava la notifica per pubblici proclami a cura di parte ricorrente.

**6. Testo integrale del ricorso introduttivo;**

**7. Decreto di fissazione udienza della causa rg. 4974/2020, del 21.7.2020**

**8. Verbale di prima udienza n. cronol. 20789/2021 del 09.07.2021 ove è stato ordinato l'integrazione del contraddittorio nei riguardi dei potenziali controinteressati**